DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1999

recante modifica della decisione 96/233/CE che stabilisce l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Danimarca

[notificata con il numero C(1999) 2036]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/512/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquicoltura [1], modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2;

(1) considerando che la Danimarca ha ottenuto la qualifica di zona riconosciuta indenne dalla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) per l'intero territorio con la decisione 93/74/CE della Commissione [3], modificata da ultimo dalla decisione 96/218/CE [4];

(2) considerando che gli Stati membri possono ottenere per le aziende di allevamento ittico situate in una zona non riconosciuta, per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS), la qualifica di azienda riconosciuta indenne da questa malattia;

(3) considerando che l'elenco delle aziende riconosciute in Danimarca è stato stabilito con la decisione 96/233/CE della Commissione [5], modificata da ultimo dalla decisione 97/234/CE [6];

(4) considerando che la Danimarca ha presentato alla Commissione i documenti giustificativi relativi alla concessione ad altre aziende di allevamento ittico della qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, per quanto concerne la VHS, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono l'osservanza delle norme relative al mantenimento del riconoscimento;

(5) considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno proceduto all'esame dei documenti giustificativi presentati dalla Danimarca per dette aziende;

(6) considerando che, secondo l'esame suddetto, le aziende in questione soddisfano tutti i requisiti previsti all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE;

(7) considerando che pertanto a tali aziende può essere accordata la qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta;

(8) considerando che occorre includere tali aziende nell'elenco delle aziende già riconosciute;

(9) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 96/233/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.
[2] GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.
[3] GU L 27 del 4.2.1993, pag. 35.
[4] GU L 72 del 21.3.1996, pag. 39.
[5] GU L 77 del 27.3.1996, pag. 33.
[6] GU L 94 del 9.4.1997, pag. 15.

ALLEGATO

AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN DANIMARCA PER QUANTO CONCERNE LA VHS

1. Værum Mølle Dambrug
   DK-8900 Randers
2. Trehøje Klækkeri
   DK-8766 Nr. Snede
3. Hallesøhus Dambrug
   DK-8766 Nr. Snede
4. Løvet Dambrug
   DK-8654 Bryrup
5 Hallesø Dambrug
   DK-8766 Nr. Snede
6. Sillerupvæld Dambrug
   DK-7470 Karup
7. Skade Dambrug
   DK-8765 Klovborg
8. Vork Dambrug
   DK-6040 Egtved
9. Egebæk Dambrug
   DK-6880 Tarm
10. Søstremosegaard
    DK-4400 Kalundborg
11. Bækkelund Dambrug
    DK-6950 Ringkøbing
12. Kjeldbæk Fiskeri
    DK-7441 Bording
13. Sangild Dambrug
    DK-7470 Karup
14. Lysbro Dambrug
    DK-8600 Silkeborg
15. Borups Geddeopdræt
    DK-6950 Ringkøbing
16. Bornholms Lakseklækkeri
    DK-3730 Nexø
17. Langes Dambrug
    DK-6940 Lem St.